



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 15 aprile 2016 n.8

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti la Legge 22 marzo 2016 n.38;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 12 aprile 2016;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 MARZO 2016 N. 38 “MODIFICHE ALLA
LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICHE – LEGGE SULLA
CITTADINANZA”**

CAPO I

Disposizione generale

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione della Legge 22 marzo 2016 n. 38 “Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche - Legge sulla cittadinanza”, individua gli uffici pubblici competenti ad attestare la dimora, gli adempimenti previsti per coloro che intendono acquisire la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione e disciplina il funzionamento del collegio di cui all'articolo 2 ter, commi 5 e 6 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche.

CAPO II

**Disposizioni relative agli adempimenti previsti per coloro che intendono acquisire la
cittadinanza sammarinese per naturalizzazione**

Art. 2

(Uffici pubblici competenti ad attestare la dimora)

1. Ai fini della attestazione della dimora, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, il certificato di residenza anagrafica è rilasciato

dalla UO Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali (di seguito definito Ufficio Stato Civile), l'attestazione di residenza effettiva e l'attestazione del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo sono rilasciati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

Art. 3
(Domanda)

1. La domanda di naturalizzazione è presentata all'Ufficio Stato Civile su moduli a tale scopo predisposti.
2. La domanda contiene le generalità esatte e complete dell'interessato, comprensive di dati di nascita e di stato civile nonché l'indicazione della residenza anagrafica e dei requisiti in base ai quali l'interessato richiede di acquisire la cittadinanza per naturalizzazione.
3. L'interessato è tenuto a produrre la seguente documentazione:
 - a) attestazione di residenza effettiva;
 - b) attestazione relativa al permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, con indicazione della relativa durata;
 - c) attestazione di non pendenza del procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella Repubblica di San Marino, nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche;
 - d) certificato penale generale e certificato dei carichi pendenti della Repubblica di San Marino.
4. Il richiedente è tenuto, altresì, ad allegare alla domanda di naturalizzazione, certificazione o dichiarazione giurata e per iscritto sotto la sua responsabilità civile e penale:
 - a) certificato penale generale o documento equipollente e certificato dei carichi pendenti del Paese di appartenenza;
 - b) attestazione di non pendenza del procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in altri Paesi, nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche;
 - c) dichiarazione di non avere ricevuto la comunicazione giudiziaria, in Repubblica o all'estero, o comunicazione equivalente, per reato non colposo che preveda la pena edittale nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 114/2000 e successive modifiche.
5. La domanda può altresì contenere la richiesta di estensione della naturalizzazione per il figlio minore. In tale ipotesi, colui che esercita la potestà genitoriale sul minore, in relazione al quale richiede di estendere gli effetti della naturalizzazione indica:
 - a) generalità esatte e complete del minore. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2 bis, comma 2 della Legge 114/2000 e successive modifiche, sono indicate anche le generalità esatte e complete del genitore che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione e deceduto prima della presentazione della domanda;
 - b) residenza del minore;
 - c) generalità esatte e complete del genitore dal quale discendono gli effetti della naturalizzazione nel caso in cui sia persona distinta rispetto a colui che esercita la potestà.
6. Nella domanda il richiedente è tenuto ad indicare, anche in nome e per conto del minore, di volere rinunciare spontaneamente ad ogni altra cittadinanza posseduta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2 ter, comma 12 della Legge 114/2000 e successive modifiche, gli adempimenti ivi previsti possono essere effettuati al momento della presentazione della domanda allegando alla medesima la relativa documentazione.
7. Alla domanda il richiedente è tenuto ad allegare la ricevuta, in originale o copia autentica, attestante il pagamento del diritto di ufficio di cui all'articolo 5.
8. Le attestazioni ed i certificati allegati devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, fatto salvo i disposti di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
9. Del deposito della domanda l'Ufficio Stato Civile rilascia ricevuta.

Art. 4

(Verifiche dell'Ufficiale di Stato Civile)

1. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, l'Ufficiale di Stato Civile accerta la condizione di adottato in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena*.
2. Nel caso di cui all'articolo 2 bis, comma 2 della Legge n. 114/2000 e successive modifiche, l'Ufficiale di Stato Civile accerta in relazione al genitore deceduto la sussistenza degli specifici requisiti ivi previsti.

Art. 5

(Diritto di ufficio)

1. La domanda e le attestazioni ed i certificati ad essa allegati non sono assoggettati ad imposta di bollo.
2. Per la presentazione della domanda è dovuto un diritto di ufficio complessivo dell'ammontare di € 200,00 (duecento/00) da versare all'Ufficio del Registro e Conservatoria.

CAPO III

Disposizioni relative al funzionamento del collegio

Art. 6

(Convocazione del collegio)

1. Le riunioni del collegio sono presiedute e convocate dal Commissario della Legge, con avviso inviato mediante lettera raccomandata ai membri presso il domicilio eletto o a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma 1 purché con un giorno almeno di preavviso.
3. Il collegio si riunisce in tempo utile per la seduta del Consiglio Grande e Generale prevista per la deliberazione di presa d'atto degli atti di accertamento positivo, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le riunioni del collegio non sono pubbliche.

Art. 7

(Verbalizzazione e validità delle riunioni)

1. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un dipendente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Detto dipendente funge anche da segretario verbalizzante delle riunioni.
2. Il verbale deve riportare la deliberazioni del collegio ed una traccia sintetica del dibattito in relazione alla trattazione di ciascuna domanda per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione.
3. Ogni membro del collegio ha diritto di dettare a verbale affermazioni, pareri e prese di posizione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri del collegio.
5. Le deliberazioni del collegio sono prese all'unanimità.

Art. 8

(Sostituzione ed astensione dei membri del collegio)

1. Il membro del collegio che, a causa di comprovati gravi motivi, non partecipa alla riunione convocata dal Commissario della Legge è sostituito da funzionario dallo stesso delegato.
2. In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 9 della Legge 5 settembre 2014 n. 141.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 aprile 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini